



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Piano Stralcio "Ricerca e Innovazione 2015-2017" - "PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca"

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

per l'avviso "Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca"

Articolo 1 Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti ai soggetti beneficiari nell'ambito dell'Avviso "Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca" in attuazione del Piano Stralcio "Ricerca e Innovazione 2015-2017" - "PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture".

Articolo 2 Soggetti ammissibili

1. Possono presentare proposte di progetti di rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca i soggetti beneficiari dei progetti di potenziamento Infrastrutturale di cui al DD n. 424 del 28 febbraio 2018 - selezionati come da DD 14 marzo 2019, n. 461 di approvazione della graduatoria.
2. L'elenco dei soggetti ammissibili è definito all'art. 3 dell'Avviso "Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca".

Articolo 3 Caratteristiche delle proposte

1. Per ciascuna delle infrastrutture potenziate di cui all'art. 2, i rispettivi soggetti beneficiari presentano, per il tramite del soggetto proponente, una proposta unitaria, che tenga conto delle esigenze del proponente e dei co-proponenti.
2. Il sostegno finanziario è finalizzato al:
 - a. conferimento di assegni di ricerca secondo quanto disposto dalla legge 240/2010 per i profili di cui all'art. 22;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

- b. conferimento di borse di ricerca per soggetti titolari di diploma di laurea o di titoli equivalenti per attività di ricerca nell'ambito dei progetti attivati dalle Infrastrutture di Ricerca.
3. Ogni proposta deve illustrare il Piano operativo per le attività di rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca, redatto secondo il format reso disponibile nella piattaforma attivata per i soggetti che hanno beneficiato del finanziamento per il potenziamento di Infrastrutture di cui all'art. 2 (<https://sirio-miur.cineca.it>).
4. Il Piano operativo della proposta è unico per ciascuna Infrastruttura di cui all'art. 2 e comprende, sia gli interventi di potenziamento del capitale umano da attuarsi nelle "Unità operative" ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, sia gli interventi da realizzarsi nelle "Unità operative" ubicate fuori area Mezzogiorno (Centro/Nord).
5. Il Piano operativo deve indicare per ciascun beneficiario gli interventi di sua competenza declinati a livello di "Unità operativa", prevedendone anche il relativo fabbisogno finanziario.
6. Per entrambi i profili si dovrà prevedere la partecipazione ad una o più delle seguenti tipologie di attività:
 - a. gestione e sviluppo della governance;
 - b. partecipazione alle attività tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca, anche nell'ottica di favorire l'addestramento al funzionamento e all'utilizzo di sistemi "open access" e di gestione aperta dei dati (*open data*);
 - c. promozione di reti di collaborazione.
7. La durata degli assegni di ricerca è di 12 mesi, rinnovabili sino a 36 mesi.
8. La durata delle borse di ricerca non deve essere inferiore a 12 mesi, rinnovabile nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di organizzazione e di funzionamento dei singoli beneficiari.
9. Per ciascuna proposta, il conferimento di borse di ricerca non dovrà superare una quota pari al 20% del totale dei costi della proposta stessa.

Articolo 4 Termini del finanziamento

1. Nello svolgimento delle attività relative ai progetti finanziati, ogni beneficiario opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge nazionali ed eurounionali vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Piano operativo stesso, e sarà



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse con il detto Piano.

2. Considerata la programmazione unitaria 2014-2020 delle risorse dei Fondi SIE e del FSC, è volontà del Ministero applicare le opzioni semplificate di costo relativamente alla determinazione dei costi ammissibili (oneri amministrativi e costi indiretti) diversi dai costi diretti relativi al conferimento di assegni o borse di ricerca.
3. I contributi finanziari sono calcolati, nei limiti degli importi complessivi di cui all'art. 4, comma 3, dell'Avviso, sulla base della spesa ammissibile determinata al termine delle procedure di valutazione.
4. Le spese ammissibili sono costituite:
 - a. dalle spese relative agli assegni e alle borse di ricerca;
 - b. dagli altri costi ammissibili (oneri amministrativi e costi indiretti) calcolati applicando un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti riferibili al conferimento di assegni e borse di ricerca.
5. Un anticipo pari al 10% del totale del finanziamento spettante è riconosciuto a ciascuno dei soggetti beneficiari costituenti la compagine del proponente.

Articolo 5

Procedure di valutazione

1. Ciascun Piano operativo presentato dovrà riportare le finalità da conseguire in coerenza con quanto indicato nei progetti di potenziamento delle Infrastrutture di cui al DD n.461 del 14 marzo 2019, prevedendo una attività scientifica valorizzata dall'utilizzo dell'Infrastruttura di Ricerca di afferenza e coerente con le iniziative nazionali ed internazionali entro cui detta infrastruttura si colloca. Ciascun Piano dovrà, inoltre, dare evidenza del numero dei soggetti che intende utilizzare, specificando per ciascuna unità di personale la qualifica, il profilo professionale e il titolo del progetto che verrà utilizzato per bandire la procedura di selezione del personale.
2. Il MIUR, avvalendosi dell'opera di un *panel* di Esperti Tecnico Scientifici, provvederà alla valutazione della coerenza del Piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca.
3. I criteri per l'esame dei Piani operativi, così come proposti dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) riunitosi in data 20 dicembre 2019, sono:
 - a. valore aggiunto del Piano operativo con riguardo al sistema delle Infrastrutture di Ricerca e alla partecipazione a bandi competitivi nell'ambito nazionale ed internazionale;
 - b. contributo al perseguimento dei principi orizzontali comunitari (sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione e parità tra uomini e donne);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

- c. coerenza del Piano operativo con riferimento all'Infrastruttura, alla qualifica, al profilo scientifico del capitale umano coinvolto;
 - d. congruità del profilo e del numero dei ricercatori previsti con il programma e il cronoprogramma del Piano operativo proposto dall'Infrastruttura;
 - e. potenzialità di avvio e/o di sviluppo di collaborazioni con istituzioni e/o infrastrutture scientifiche nazionali o internazionali.
4. A seguito della ammissione a finanziamento della proposta progettuale da parte dell'Amministrazione, ciascun soggetto beneficiario individuato procede alla selezione delle unità di personale secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dagli specifici regolamenti di organizzazione e di funzionamento in tema di reclutamento del personale. Sarà cura dei soggetti beneficiari assicurare il rispetto anche dei seguenti criteri:
- Titolo di studio e conoscenze/competenze specialistiche possedute e rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi che l'Infrastruttura di Ricerca intende conseguire.
 - Attinenza dell'attività svolta negli ultimi 2 anni con le aree prioritarie individuate nell'ambito della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e della programmazione ministeriale per la ricerca nel periodo 2014-2020;
 - Pregresse collaborazioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private.

Articolo 6

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario deve avviare le attività connesse alla realizzazione del Piano operativo (stipula di almeno un contratto) tempestivamente e comunque non oltre 4 mesi dalla comunicazione di approvazione del Piano.
2. Tutte le attività devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.
3. È fatto obbligo per il soggetto beneficiario di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, per tutte le transazioni relative all'operazione. Inoltre, laddove le infrastrutture potenziate siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di singolo sito (Unità operativa) e a livello aggregato.
4. Il soggetto beneficiario non può apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, all'avvenuta ricezione di apposita richiesta trasmessa all'Amministrazione che ne evidenzia le necessità e le motivazioni di carattere tecnicoscience. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il beneficiario dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

5. È fatto obbligo per il soggetto beneficiario di comunicare tempestivamente al Ministero ogni sospensione o interruzione dei rapporti contrattuali.
6. È fatto obbligo per il soggetto beneficiario di trasmettere tramite la apposita piattaforma *on line* i seguenti documenti:
 - gli atti di selezione;
 - la pubblicazione dei risultati delle selezioni;
 - le sedi amministrative in cui sono conservati i documenti;
 - documentazione comprovante l'assunzione di impegno da parte delle unità di personale selezionato;
 - ulteriori dati e documentazione su richiesta del MIUR.
7. A conclusione del processo di selezione, il soggetto responsabile trasmetterà al MIUR gli atti relativi alla selezione, con allegato l'elenco dei soggetti individuati e i relativi CV.
8. È fatto altresì obbligo per il soggetto beneficiario di inserire nell'apposita piattaforma *on line*, la dichiarazione del soggetto incaricato (titolare di assegno di ricerca e/o borsa di studio per attività di ricerca), secondo il modello fornito dal MIUR, attestante:
 - di essere consapevole che l'intervento è cofinanziato nell'ambito della programmazione unitaria relativamente a programmi di cui il MIUR detiene la titolarità e, in particolare, dal Piano Stralcio "Ricerca e Innovazione 2015-2017";
 - di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso e del presente disciplinare comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;
 - di essere consapevole che la modifica degli obiettivi del Piano e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporterà la revoca dell'intervento approvato e la restituzione totale degli importi già versati.
9. Il soggetto beneficiario trasmette, esclusivamente tramite l'apposita piattaforma *on line* e su modulistica predisposta dal MIUR:
 - con cadenza quadrimestrale una rendicontazione della spesa maturata; - con cadenza semestrale, una relazione sulle attività svolte.

Ai fini della dichiarazione delle spese, il Ministero si riserva di chiedere eventuali integrazioni ai documenti trasmessi, ovvero ulteriori relazioni o rendicontazioni a scadenze diverse.

In considerazione degli obiettivi di accelerazione della spesa e delle scadenze stabilite dalla normativa vigente, la rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dal termine dell'intervento.

Articolo 7 Proroghe e revoche

1. Eventuali proroghe potranno essere richieste dai soggetti beneficiari esclusivamente per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause di forza maggiore e concesse ad insindacabile



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

giudizio del MIUR solo in assenza di cause ostative e qualora compatibili con le scadenze imposte dalla normativa eurounionale in merito all'ammissibilità delle spese.

2. Il MIUR potrà procedere alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio del Piano operativo entro i termini stabiliti;
 - b) interruzione del Piano operativo per cause imputabili al soggetto beneficiario;
 - c) mancato rispetto degli obblighi, di cui all'art. 6 in capo al soggetto beneficiario, secondo quanto stabilito nell'Avviso e nel presente Disciplinare di attuazione;
 - d) realizzazione del Piano operativo in maniera difforme rispetto a quanto approvato;
 - e) esito negativo dei controlli di cui al successivo art. 9;
 - f) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 8 Modalità di erogazione del finanziamento

1. I pagamenti al soggetto beneficiario saranno effettuati dal Ministero, previa positiva conclusione delle verifiche spettanti agli Uffici competenti, secondo i tempi e con le seguenti modalità:
 - a) Un anticipo, pari al 10% del totale del finanziamento spettante, è riconosciuto a ciascuno dei soggetti beneficiari costituenti la compagine del proponente;
 - b) gli ulteriori versamenti saranno subordinati alla rendicontazione della spesa maturata, da presentare con cadenza quadrimestrale secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 9.
2. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
3. Al termine dell'intervento, a seguito della presentazione della rendicontazione finale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 9 del presente Disciplinare, il Ministero effettuerà la verifica conclusiva ricalcolando, ove necessario, il contributo effettivamente spettante. In tale sede, si procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato in eccesso, ovvero alla revoca e al recupero integrale dello stesso in caso di verifica finale negativa. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potrà risultare superiore all'importo approvato dal Ministero.
4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà mediante restituzione dell'importo da parte del beneficiario ovvero, nel caso in cui il beneficiario non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'ente stesso su altri capitoli di spesa del bilancio MIUR per gli atenei pubblici o gli enti pubblici di ricerca.
5. Con la presentazione della proposta, il Proponente prende atto, per sé e per i membri della compagine, e pertanto accetta che, qualora non si realizzino, seppure parzialmente, o si



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

realizzino in tempi non congrui rispetto alla programmazione le attività previste dal Piano Operativo, il MIUR agirà in via compensativa a valere su altri contributi del Ministero, di funzionamento (FOE, FFO) o progettuali, riconosciuti all'istituzione o al singolo beneficiari delle compagne. Medesima circostanza vale in caso di *mala gestio* dell'anticipazione.

6. I pagamenti del soggetto beneficiario a favore del personale incaricato devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Articolo 9 Controlli e ispezioni

1. Il MIUR potrà disporre controlli tecnici, contabili e amministrativi e ispezioni di qualunque genere connesse con il progetto, direttamente o indirettamente, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a consentire ed agevolare lo svolgimento dei suddetti controlli in tutti i luoghi ove si svolgono le attività del progetto, inclusi quelli esterni alle sedi del beneficiario, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta e fornendo tutta la collaborazione necessaria.

Articolo 10 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.